



SUPERBONUS: NUOVE COMUNICAZIONI DA TRASMETTERE AD ENEA E AL PNCS

Posted on 2 Ottobre 2024



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

E' stato pubblicato lo scorso 26 settembre il **[DPCM del 17 settembre 2024](#)** con i relativi allegati.

Il Decreto illustra come adempiere al nuovo obbligo di comunicazione introdotto dall'art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024 per gli interventi agevolati con il Superbonus (il nuovo obbligo non riguarda i bonus "ordinari", compreso il Sismabonus acquisti "ordinario" in vigore sino al 31 dicembre 2024) (vedi nostre comunicazioni del 05/04/2024 e 24/05/2024). In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa, per il *Super-Ecobonus*, all'ENEA, per il *Super-Sismabonus*, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Si ricorda che obbligati alle comunicazioni sono tutti i **soggetti** che:

- **entro il 31 dicembre 2023** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, **ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023**;
- **dal 1° gennaio 2024** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Il Decreto precisa che **l'invio delle comunicazioni dovrà avvenire esclusivamente tramite i professionisti abilitati**, secondo le indicazioni contenute **nell'Allegato 1** (*Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'Enea*) e **nell'Allegato 2** al DPCM (*Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS*).

In caso di interventi da *Super-Ecobonus* la comunicazione sarà effettuata dai tecnici abilitati all'invio dell'asseverazione all'Enea, nella quale, a partire dalla pubblicazione del DPCM, sarà inserita una sezione aggiuntiva da compilarsi obbligatoriamente. I termini per l'invio non cambiano, per cui la comunicazione avverrà per stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori. Il Decreto precisa che **questa sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni trasmesse all'Enea prima della data di pubblicazione del decreto**.

Invece per **quanto riguarda gli interventi da Super-Sismabonus** la comunicazione, parte integrante dell'asseverazione di rischio sismico, dovrà essere inviata al PNCS (Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche) da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

A questo riguardo il DPCM indica che le comunicazioni relative a **interventi antisismici** non conclusi

al 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse entro:

- **il 31 ottobre 2024** per i **SAL approvati entro il 1° ottobre 2024**;
- **30 giorni** a partire **dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL**, in **tutti gli altri casi**.

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l'**omessa presentazione** delle **comunicazioni** comporta una **sanzione pari a 10.000 euro**.

Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di **omessa presentazione** delle **comunicazioni** si decade dal *Superbonus*. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".

